Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; lampade e apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende, salvo le eccezioni previste nelle note esplicative di questo capitolo:

- 1) I mobili e loro parti (n. 9401 a 9403).
- 2) I sacconi elastici (sommier), i materassi e altri articoli da letto e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti (n. 9404).
- 3) Le lampade e gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, non nominati né compresi altrove, di qualsiasi materia (escluse le materie citate nella nota 1 del capitolo 71), nonché le insegne luminose, le targhette indicatrici luminose e gli oggetti simili muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove (n. 9405).
- 4) Le costruzioni prefabbricate (n. 9406).

Ai sensi di questo capitolo, per "mobili o mobilia" si intendono:

A) I diversi oggetti mobili, non compresi in voci più specifiche della tariffa, che sono costruiti per essere poggiati a terra (anche se in taluni casi particolari - per esempio, mobili e sedili di navi - sono destinati a essere fissati in modo permanente al suolo) e che servono a arredare, a scopo principalmente utilitario, appartamenti, alberghi, teatri, cinematografi, uffici, chiese, scuole, caffè, ristoranti, laboratori, ospedali, cliniche, gabinetti odontoiatrici, ecc., nonché navi, aerei, vetture ferroviarie, vetture automobili, rimorchi da campeggio e simili mezzi di trasporto. Gli oggetti della specie (sedili, sedie, ecc.) utilizzati nei giardini, piazze e pubbliche passeggiate, sono, egualmente, compresi in questo capitolo.

B) I seguenti oggetti:

- Gli armadi, le biblioteche, gli scaffali e i mobili a elementi complementari, da sospendere, da fissare al muro, da sovrapporre, destinati alla scaffalatura di oggetti diversi (libri, vasellame, utensili da cucina, vetrerie, biancheria, medicina, oggetti da toeletta, apparecchi radio o televisivi, soprammobili, ecc.) nonché le unità costitutive (singoli elementi) dei mobili a elementi complementari, presentati isolatamente.
- 2. I sedili e i letti sospesi o ribaltabili.

Esclusi gli oggetti già menzionati nel paragrafo B), si rileva da quanto precede che non sono da considerare mobili quelli utilizzati come tali, ma che vengono posti su altri mobili o su scaffali o che vengono appesi alle pareti.

Questo capitolo non comprende dunque la mobilia che è da fissare al muro, quali attaccapanni, quadri per chiavi, portaspazzole, portatovaglioli, portagiornali, nonché quella non avente le caratteristiche dei mobili propriamente detti, come per esempio, i copriradiatori. Pertanto, sono da classificare nella voce 4420 gli oggetti da stipettaio o di piccola ebanisteria di legno e nelle voci 3926 o 8304, secondo il caso, il materiale di ufficio (per esempio, i classificatori da tavolo o raccoglitori) di metalli comuni o di materie plastiche. Tuttavia gli oggetti da arredamento da fissare in modo permanente (armadi, copriradiatori, ecc.) che sono presentati nello stesso tempo delle costruzioni prefabbricate della voce 9406 e ne fanno parte integrante restano classificati in questa voce.

Rientrano nelle voci da 9401 a 9403 gli oggetti di ammobiliamento di qualsiasi materia: legno, vimini, bambù, canna d'India, materie plastiche, metalli comuni, vetro, cuoio, pietre, ceramica, ecc., anche imbottiti o foderati, con superficie greggia o lavorata, o anche scolpiti, incrostati, intarsiati, dipinti, muniti di cristalli o di specchi, montati su rotelle, ecc.

Sono tuttavia, compresi nel capitolo 71, i mobili costituiti da metalli preziosi o da placcati o doppiati di metalli preziosi, o comportanti tali metalli non a semplice titolo di guarnizioni o d'accessori di minima importanza (iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.).

I mobili presentati smontati o non riuniti sono da classificare come quelli montati quando le varie parti sono presentate insieme, anche se alcune di queste consistono in lastre, parti o accessori, di vetro, marmo o altre materie (tale è il caso, per esempio, di un tavolo di legno con piano di vetro, di un armadio da camera, di legno, con lastra di marmo).

Parti

Questo capitolo comprende soltanto le parti dei prodotti delle voci da 9401 a 9403 e della voce 9405. Si considerano come tali i lavori, anche semplicemente sbozzati che, per la loro forma o per altre specifiche caratteristiche, sono riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a un oggetto di queste voci e che non sono compresi più specificatamente altrove.

Le parti di costruzioni prefabbricate della voce 9406 presentate isolatamente, debbono in ogni caso seguire il regime loro proprio.

Indipendentemente dalle esclusioni menzionate nelle note esplicative di ciascuna delle voci di questo capitolo, non sono da classificare in questo capitolo:

- a) Le liste e le modanature della voce 4409.
- b) I listelli scanalati di pannelli di particelle, ricoperti di materia plastica o di altri materiali, destinati ad essere tagliati e piegati a forma di "U" onde formare delle parti di mobili (ad esempio le pareti di un cassetto) (n. 4410).
- c) Le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, pietra o di qualsiasi altra materia prevista nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata salvo che, per l'unione a altri elementi, abbiano evidentemente le caratteristiche di parti di mobili; tale è il caso, per esempio, di una vera porta di armadio a vetri.
- d) Le molle, serrature, guarnizioni, ferramenta e altre parti e forniture d'impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV: di metalli comuni (sezione XV) o di materie plastiche (capitolo 39).
- e) I mobili e gli apparecchi per l'illuminazione che hanno le caratteristiche dei giocattoli (n. 9503).
- f) I mobili e gli apparecchi per l'illuminazione che hanno le caratteristiche di oggetti da collezione o di antichità (capitolo 97).

Note esplicative svizzere

Se non si può accertare chiaramente, per prodotti che non poggiano al pavimento, che si tratta di mobili ai sensi della nota 2 a) del capitolo 94 la classificazione avrà luogo in base alle dimensioni:

- per mobili a tenore del capitolo 94 si intendono i prodotti eccedenti 15 cm di profondità minima e/o quelli che presentano un'altezza o una larghezza eccedente 60 cm
- tutte le altre merci dovranno essere classificate secondo la materia e il regime.

Mobili di ferro o di acciaio non inossidabile

- L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72. I mobili di ferro o i prodotti semilavorati di acciaio, che non corrispondono al tenore di tale nota, sono reputati mobili di ferro o di acciaio non inossidabile.

Mobili composti di materie diverse

- I mobili e le parti di mobili, delle voci 9401 a 9403 sono soggetti ad una classificazione variabile secondo la materia costitutiva.
- I mobili e le parti di mobili composti di materie diverse vanno classificati fondandosi sulle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato (SA).

Sedie girevoli regolabili in altezza di legno, della voce 9401.3100

 Per la classificazione di sedie girevoli di legno sono determinanti le note esplicative della voce 9401.31.

Mobili per sedersi delle voci 9401.6100/6900 e 9401.7100/7900

 Per la classificazione di mobili per sedersi di tali voci, secondo la RG 1 è determinante solo lo stato del telaio.

Altri mobili delle voci 9401 a 9403

- Gli altri mobili (diversi da quelli delle voci 9401.3100, 9401.6100/6900 e 9401.7100/7900) vanno classificati innanzitutto fondandosi sulle RG 2 b) e 3 b), vale a dire secondo la materia o la parte che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale, sempre che tale materia o parte possa essere stabilita. Si reputano "conferenti il loro carattere essenziale" quelle parti tecnicamente indispensabili che un mobile della più semplice fattura deve necessariamente presentare.

Parti conferenti il carattere:

Mobili per sedersi:

- non imbottiti: il fondo (o piano) e le gambe;

mobili imbottiti (ad esempio divani, canapè, poltrone):

intelaiatura e gambe (se queste mancano: lo zoccolo);

- telai d'imbottitura:

trattandosi di mobili per sedersi, con intelaiatura (gambe e telaio del fondo, piede a colonna e sostegno a croce per sedie girevoli) di metallo comune può essere trascurato, per la classificazione, un telaio suppletorio di legno recante unicamente l'imbottitura e fissato sull'intelaiatura.

Per contro la materia costitutiva dei telai d'imbottitura che costituiscono in pari tempo il telaio del piano per sedersi, nonché i fondi pieni, di legno o di materie plastiche devono essere presi in considerazione per stabilire la materia che determina la classificazione.

 sedili per bambini da appendere ai sedili d'automobili e simili: il telaio e il fondo (se il fondo è fatto di materie semplicemente tese, senza intercalazione, per la classificazione non se ne tiene conto);

tavoli: il piano e le gambe (non però i cassetti e le fasce);

- armadi: le pareti esterne e le porte (non però i piedi, i palchetti invisibili e il fondo);

- letti: la testiera e i piedi (non però le sponde e i contorni);

- letti a ribalta: la lettiera e le parti laterali (non però la parte di congiunzione superiore);

3/12 (stato: 1.1.2024)

- altri mobili:

l'intelaiatura o l'ossatura portante, i rivestimenti o le materie tese.

Se le parti tecnicamente indispensabili, cioè le parti conferenti il carattere sono di diverse materie, secondo la RG 3 c) i mobili e le parti di mobili vanno classificati nella voce che, di quelle entranti in linea di conto, è nominata per ultima nella Nomenclatura.

Esempi:

Descrizione Criteri di classificazione Voce Mobili composti di legno e di metalli comuni Poltrona con ossatura in La poltrona è un mobile per sedersi, della tubi d'acciaio non inossidavoce 9401.7100. Per la classificazione, secondo la RG 1 è determinante solo bile, interamente ricoperta di materia d'imbottitura e l'intelaiatura con quattro piedi di legno a forma sferica 9401.7100 Tavolo, per salotto, con Per parti tecnicamente indispensabili sono piano di legno massiccio e reputati il piano e le gambe. Secondo le RG 3 b) e 3 c) il tavolo va quindi classifigambe di alluminio cato secondo il piano 9403.6000 Mobili composti di diversi metalli comuni Sedia da giardino, imbotti-Questa sedia da giardino è un mobile per sedersi della voce 9401.7100. Secondo la ta, con intelaiatura, gambe e spalliera, di acciaio non RG 1, per la classificazione è determinaninossidabile, fondo di allute solo la materia costitutiva dell'intelaiatuminio imbottito 9401.7100 Mobili per sedersi incannucciati o quarniti di materie tese Sedia, non imbottita, inte-Questa sedia rappresenta un mobile per ramente di legno massicsedersi della voce 9401.6900. Per la clascio, fondo e spalliera insificazione, secondo la RG 1, è determicannucciati nante, solo la materia costitutiva dell'inte-9401.6900 laiatura

9401. Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti

Questa voce comprende salvo le esclusioni seguenti, i mobili per sedersi (compresi quelli per veicoli che corrispondono alle condizioni della nota 2 di questo capitolo) e principalmente:

Le sedie (comprese quelle trasformabili in sgabelli), seggioloni (comprese le seggiole speciali per automobili), sedie a sdraio (comprese quelle per malati munite di resistenze per riscaldamento), sedie pieghevoli (pliants), seggiolini (compresi quelli da pianoforti, per disegnatori, per dattilografi, ecc.), sedili da giardino e simili, sgabelli rotondi elastici (sgabelli pouf), poltrone di ogni sorta, canapè, divani, sofà, ottomane e simili mobili per sedersi, i sedili dotati di un sistema audio, utilizzabile con mensole e macchine videogiochi, ricevitori di televisione o di ricevitori di televisione via satellite, nonché lettori DVD, lettori CD, lettori MP3 o lettori di videocassette.

I mobili per sedersi di questa voce possono anche integrare dei componenti complementari atipici di tali mobili, come ad esempio giocattoli, elementi vibranti, musica o suoni, nonché luci.

Sono altresì compresi i mobili per sedersi (poltrone, canapè, divani ecc.) trasformabili in letti

Sono invece esclusi da questa voce:

- a) Gli sgabelli a gradini che sono una specie di scala (n. 4421 e 7326 generalmente).
- b) I bastoni-sedile (n. 6602).
- c) Gli oggetti della voce 8714 (per esempio: selle).
- d) Le sedie girevoli, a velocità regolabile e a arresto immediato, utilizzate per esami psicotecnici (n. 9019).
- e) I mobili per sedersi della voce 9402.
- f) Gli sgabelli e sgabellini, anche a dondolo per poggiare i piedi, girelli (primi passi), nonché le cassapanche e simili che possono servire accessoriamente per sedersi (n. 9403).

Parti

Questa voce comprende anche le parti dei mobili per sedersi riconoscibili come tali e, in particolare, le spalliere, i piani, i braccioli, anche impagliati, con intrecci di listelli di canne d'India e simili, imbottiti o con molle, nonché le fodere destinate ad essere fissate in modo permanente alle spalliere di mobili per sedersi e le molle a spirale riunite fra loro, che servono per l'imbottitura dei mobili di questa voce.

Presentati isolatamente, i cuscini e i materassi, a molle, imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia oppure di gomma o di materie plastiche alveolari, ricoperti o meno, sono da classificare nella voce 9404, anche se sono evidentemente costruiti per costituire guarnizioni di mobili per sedersi (di divani, canapè, ecc.). I detti cuscini e materassi sono, tuttavia, da classificare in questa voce quando sono combinati con altre parti di tali mobili; lo stesso dicasi se essi sono presentati con i mobili per sedersi ai quali sono destinati.

Le sedie giranti su perni (girevoli) di legno regolabili in altezza sono sedie con fondo (seduta) girevole e a volte anche inclinabile. Per tali sedie munite di spalliera, quest'ultima può essere inclinata indipendentemente dal fondo. La maggior parte del fondo, così come della spalliera, se presente, deve essere in legno. Il sedile si alza o si abbassa tramite un cilindro idraulico/gas o una vite. La sedia può essere con o senza ruote.

9401.61,71

Per mobili per sedersi imbottiti si intendono i mobili per sedersi che comportano uno strato composto per esempio, di ovatta, di stoppa, di crine animale o di materie plastiche o di gomma alveolare, adattato o fissato o meno al predetto mobile e ricoperto di una materia, quale tessuto, cuoio o foglio di materia plastica. Sono parimenti da classificare come mobili per sedersi, imbottiti, i mobili della specie la cui imbottitura non è ricoperta o presenta soltanto un semplice rivestimento di stoffa destinato egli stesso a essere ricoperto (mobili per sedersi detti "imbottiti in bianco"), i mobili per sedersi presentati con cuscini amovibili che non possono essere utilizzati senza questi cuscini nonché i mobili per sedersi muniti di molle a spirale (per l'imbottitura). Per contro, la presenza di molle di trazione che agiscono orizzontalmente, costruite per fissare sul telaio una rete di filo di acciaio, un tessuto teso, ecc. non è sufficiente per classificare i mobili della specie come mobili per sedersi imbottiti. Parimenti, non sono considerati come mobili per sedersi imbottiti, i mobili ricoperti direttamente di tessuto, di cuoio, di fogli di materie plastiche, senza interposizione di materie di imbottitura o di molle, né i mobili sui quali è applicato un semplice strato di tessuto associato a un sottile strato di plastica alveolare.

9401.80

Questa sottovoce contempla pure i seggiolini di sicurezza destinati al trasporto di bebè e di bambini all'interno degli autoveicoli o di altri mezzi di trasporto. Essi sono trasferibili e sono fissati ai sedili dei veicoli per mezzo di cinture di sicurezza e di una cinghia di aggancio.

9402. Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio, tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti), poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria

Questo gruppo comprende:

- 1) I tavoli operatori per la chirurgia generale e per le specialità chirurgiche, che permettono di mettere il paziente nelle posizioni più adatte ai vari interventi, per inclinazione, rotazione, elevazione, ecc., del piano.
- 2) I tavoli speciali per la chirurgia ortopedica, che permettono gli interventi complicati agli arti inferiori e superiori, alle anche, spalle, colonna vertebrale, ecc.
- I tavoli per la chirurgia veterinaria, a vivisezione e simili, combinati sovente con gli apparecchi di ritenzione.
- 4) I tavoli, tavoli-letto, e simili, per esami clinici, medicazioni, massaggi, ecc., nonché i letti per operazioni chirurgiche, le poltrone per operazioni e esami ostetrico- ginecologici, di urologia, di cistoscopia, di otorinolaringologia.
 - È da notare che le sedie e i tavoli di costruzione speciale per cure o esami radiologici, ecc., sono da classificare nella voce 9022.
- 5) Le sedie speciali per medici.
- 6) I letti per partorienti, la cui parte inferiore è, generalmente, attrezzata con una vaschetta scorrevole sotto la parte superiore.
- 7) I letti meccanici che permettono di sollevare, senza scosse, i feriti o i malati e di prestare loro le cure igieniche senza spostarli.
- 8) I letti con sommier articolato, utilizzati specialmente nella terapeutica della tubercolosi polmonare e in altre malattie.
- I letti facenti corpo con gli apparecchi per fratture, lussazioni e lesioni articolari delle membra, del petto, ecc.
 - Gli apparecchi della specie, che sono semplicemente adattati, ma non fissati ai letti; sono tuttavia, da classificare nella voce 9021; i letti senza meccanismo sono da classificare nella voce 9403.
- Le barelle, anche con carrello per trasportare gli ammalati nell'interno degli ospedali, cliniche, ecc.
 - Sono, però, escluse da questa voce le vetture per gli infermi (capitolo 87).
- 11) I tavolinetti, i tavoli-armadi e simili oggetti, anche muniti di rotelle, dei tipi speciali per strumenti, medicamenti e altri oggetti medico-chirurgici, e anche per materiale di anestesia; i tavolini muniti di rotelle con vaschetta per disinfezione; i lavabi speciali per disinfezione; i recipienti per bende sterilizzate, con apertura automatica, montati su piedistallo, generalmente, munito di rotelle nonché le pattumiere, anche con rotelle, per medicamenti usati; i portaboccette, i portairrigatori e simili oggetti, anche con rotelle giranti su perni; gli armadi, compresi quelli a vetri, speciali per strumenti e medicamenti, ecc.
- 12) Le poltrone per dentisti (comprese le poltrone-letto per anestesia), che non incorporano apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, con dispositivo - molto spesso a si-

stema telescopico - contemporaneamente di elevazione e di inclinazione e talvolta di rotazione sulla colonna centrale, anche munite di altri dispositivi (per esempio, apparecchi per l'illuminazione).

Le poltrone per dentisti che incorporano apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, come pure le sputacchiere, anche con piedistallo o a colonna, sono da classificare nella voce 9018.

È evidente che i mobili della specie per essere compresi in questa voce, devono essere dei tipi specialmente utilizzati per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, con esclusione perciò di quelli di utilizzazione generale non aventi le dette caratteristiche specifiche.

B. Poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione

Questo gruppo comprende le poltrone da parrucchiere e le poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione.

Va notato che gli sgabelli per pianoforti, le poltrone casalinghe a dondolo, giranti su perni o con spalliera regolabile sono, invece, compresi nella voce 9401.

C. Parti

Rientrano in questa voce le parti degli oggetti precedentemente descritti, purché siano riconoscibili come tali.

Sono particolarmente compresi in questa voce:

- Alcuni oggetti speciali, destinati a essere fissati sui tavoli operatori per immobilizzare i pazienti, quali, per esempio, fermaspalle, fermagambe, fermacosce, reggigambe, calotte reggitesta, sostegni per braccia, per toraci e simili.
- Alcune parti, nettamente identificabili, di poltrone per dentisti, quali, per esempio, reggitesta, spalliere, poggiapiedi, poggiagomiti, bracciuoli, ecc.

9403. Altri mobili e loro parti

Fra i mobili di questa voce, in cui sono compresi non soltanto gli oggetti non classificabili nelle voci precedenti, ma anche le loro parti, bisogna ricordare, anzitutto, quelli che possono essere generalmente utilizzati in vari luoghi, quali armadi, compresi quelli a vetri, tavoli, portatelefono, scrivanie, armadi a cassetti, biblioteche, scaffali.

Seguono gli oggetti di ammobiliamento costruiti in modo speciale:

- 1) Per gli appartamenti, alberghi, ecc. quali cassapanche, cassoni per biancheria, casse per il pane o madie, cassettiere, colonne, tavolinetti per toeletta, coiffeuse, con specchio, tavolini rotondi, guardaroba, canterani, attaccapanni, portaombrelli, credenze, tavoli per vivande, armadi per vasellame o argenteria, dispense, comodini, letti (compresi i letti ribaltabili, i lettini da campo o le brande, i letti pieghevoli, le culle), tavoli da lavoro, gli sgabelli e sgabellini (anche a dondolo) per poggiare i piedi, parafuochi, paraventi, posacenere con piedistallo, portamusica, leggii, recinti per bambini, carrelli (per esempio, per antipasti, per liquori), anche provvisti di resistenze scaldanti.
- 2) Per l'arredamento degli uffici, quali: guardarobe, armadi di classificazione, classificatori, tavolini a rotelle per schedari.
- Per scuole, quali: banchi, cattedre per professori, sostegni per lavagne, per carte geografiche.
- 4) Per chiese, quali: altari, confessionali, pulpiti, inginocchiatoi, leggii.

- 5) Per magazzini, depositi, opifici, ecc., quali: banconi, guardaroba, mobili a scaffali, mobili a caselle o a cassetti, armadi per attrezzi, mobili speciali per tipografia (con cassetti o tiretti).
- 6) Per laboratori e uffici tecnici, quali: tavoli da microscopia, banchi per laboratorio (anche con armadi a vetri, prese di gas, rubinetti per distribuzione d'acqua, ecc.) cappe, tavoli da disegno non attrezzati, ecc.

Sono esclusi da guesta voce:

- a) Le casse e i bauli non aventi le caratteristiche di mobili (n. 4202).
- Le scale, comprese quelle a libro, i trespoli (cavalletti) e i banchi per falegnami non aventi le caratteristiche di mobili, che seguono il regime della materia costitutiva (n. 4421, 7326, ecc.)
- c) Gli elementi (telai, porte, ripiani, ecc.) per la costruzione di armadi a muro e di altri lavori incastrati nei muri (n. 4418 se sono di legno).
- I cestini per carta (di materie plastiche: n. 3926; di materie da intreccio: n. 4602; di metalli comuni: n. 7326, 7419, ecc.).
- e) Le amache (segnatamente n. 5608 o 6306).
- f) Gli specchi che poggiano sul suolo, quali specchiere girevoli, specchi per magazzini di calzature, per sarti, ecc. (n. 7009).
- g) Le casseforti (n. 8303). Al contrario restano classificati in questa voce gli armadi costruiti specialmente per resistere al fuoco, alle cadute e allo schiacciamento e le cui pareti, segnatamente, non offrono una adeguata resistenza ai tentativi di scasso mediante perforazione o taglio.
- h) I mobili frigoriferi, cioè gli armadi o altri mobili, comprese le sorbettiere, attrezzati sia di un gruppo frigorifero, sia di un evaporatore per gruppo frigorifero, o appositamente costruiti per ricevere una tale attrezzatura (n. 8418) (vedi la nota 1 e) di questo capitolo). Sono invece da classificare in questa voce gli armadi-ghiacciaie, le credenzeghiacciaie e simili, nonché i mobili isotermici che privi di apparecchi generatori del freddo o non predisposti per riceverli, sono soltanto isolati mediante fibre di vetro, lana di sughero, ecc.
- i) I mobili (armadi, tavoli, ecc.) di costruzione speciale destinati a contenere o sostenere le macchine da cucire, anche se, ripiegata la macchina, possono essere utilizzati accessoriamente come mobili, nonché i coperchi, i cassetti, le aggiunte per prolungamento e le altre parti dei detti mobili (n. 8452).
- k) I mobili che costituiscono parti specifiche di apparecchi della voce 8518 (n. 8518), 8519 o 8521 (n. 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (n. 8529).
- I) I tavoli da disegno attrezzati con dispositivi, quali pantografi (n. 9017).
- m) Le sputacchiere per gabinetti odontoiatrici (n. 9018).
- n) I sacconi elastici (sommier) (n. 9404).
- o) I lampadari e le altre lampade e apparecchi per l'illuminazione (n. 9405).
- p) I bigliardi di qualsiasi specie e i mobili da gioco, della voce 9504 e i tavoli per giochi da prestigiatore della voce 9505.
- 9404. Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio, materassi, copripiedi, piumini, cuscini, "pouf", guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti o no

Questa voce comprende:

A) I sacconi elastici (sommier), cioè la parte elastica dei letti, generalmente costituita da un telaio di legno o di metallo, con molle o tela o rete di fili di acciaio (sommier metallici), oppure costituita da un telaio di legno guarnito internamente di molle e di imbottitura e ricoperto di tessuto (sommier da tappezzeria).

Le molle a spirale unite, per mobili per sedersi, sono classificate nella voce 9401; le semplici reti metalliche di fili di ferro o di acciaio, senza telaio, sono comprese nella voce 7314.

- B) Alcuni articoli da letto e oggetti simili, la cui caratteristica essenziale è quella di essere provvisti di molle oppure di essere imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia (cotone, lana, crine, piumino, fibre sintetiche, ecc.) o di essere costituiti da gomma alveolare o di materie plastiche alveolari. Fra questi oggetti, si possono citare:
 - 1) I materassi, compresi i materassi con intelaiatura metallica.
 - 2) I copripiedi e i copriletto (comprese le trapunte (imbottite) e le copertine imbottite per carrozzelle da bambini), i piumini e le trapunte, i proteggimaterasso (specie di materassi sottili destinati a isolare il vero materasso dal sommier), i capezzali, i guanciali, cuscini, i cuscini-pouf, ecc.
 - 3) I sacchi a pelo.

La presenza, in questi oggetti, di resistenze o di altri elementi di riscaldamento elettrico non influisce sulla loro classificazione.

Sono, invece, esclusi da questa voce:

- a) I materassi a acqua (voci 3926, 4016 generalmente).
- b) I materassi e i guanciali pneumatici (n. 3926, 4016 o 6306) e i cuscini pneumatici (n. 3926, 4014, 6306 o 6307).
- c) Gli involucri esterni per cuscini-pouf, di cuoio (n. 4205).
- d) Le coperte (n. 6301).
- e) Le federe per guanciali e per piumini (n. 6302).
- f) Le federe di cuscini (n. 6304).

Per quanto concerne i cuscini o i materassi di mobili per sedersi, suscettibili di essere considerati parti di tali mobili, bisogna riferirsi alla nota esplicativa della voce 9401.

9405. Lampade e apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

I. Lampade e apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove

Le lampade e gli apparecchi per l'illuminazione di questo gruppo possono essere di qualsiasi materia (escluse le materie citate nella nota 1 del capitolo 71) e usare qualsiasi sorgente di luce (candela, olio, benzina, petrolio, gas illuminante, acetilene, elettricità, ecc.). Questi apparecchi possono essere forniti di portalampade, di interruttori, di fili elettrici con spine, di trasformatori, ecc., o, come nei casi dei righetti orizzontali per lampade fluorescenti, di uno starter e di un ballast.

I principali tipi di lampade e apparecchi per l'illuminazione compresi in questa voce consistono in:

- Lampade per l'illuminazione di locali: per esempio, lampade a sospensione, a globo, lampade da soffitto, lampadari, lampade a muro, lampade da tavolo, da comodino, da ufficio, lampade da notte, lampade a colonna, lumiere, lampade impermeabili per locali umidi.
- 2) Lampade da esterni: lampioni, lampade a sostegno, lampade da giardini e da parchi, riflettori per l'illuminazione degli uffici, monumenti, parchi.
- 3) Lampade dei tipi per usi speciali: lampade per camere oscure, lampade per macchine presentate isolatamente, lampade per illuminazione artificiale degli studi di fotografia e cinematografia, lampade dette "mobili" (diverse da quelle della voce 8512), lampade per segnali a fuoco fisso (per piste d'aerodromi, ecc.), lampade per vetrine di negozi, ghirlande elettriche (anche con lampade di fantasia per il divertimento o per la decorazione di alberi di Natale).
- 4) Lanterne e fanali per veicoli del capitolo 86, per veicoli aerei, navi o battelli: fari per treni, lanterne per locomotive e per mezzi di trasporto (ferrovia), fari per veicoli aerei,

lanterne e fanali per navi e battelli. È da notare tuttavia che gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" sono da classificare nella voce 8539.

- 5) Lampade portabili (diverse da quelle della voce 8513): lanterne a vento, lanterne di scuderia, lampioni e lanterne per cortei, lampade per cavatori e minatori.
- 6) I candelabri, candelieri, bugie, portacandele per pianoforti.

Questo gruppo comprende anche i proiettori. Trattasi di apparecchi che permettono di concentrare il flusso di una sorgente luminosa (che può, generalmente, essere regolata) in un fascio diretto su un punto o una superficie determinata che si trova a una distanza più o meno grande, con l'ausilio di uno specchio riflettore e di una lente o di un riflettore soltanto. Gli specchi riflettori sono generalmente di vetro argentato o di metalli lucidati, argentati o cromati; per quanto riguarda le lenti, esse sono, il più delle volte, piano-convesse o degradanti (lenti di Fresnel).

Alcuni proiettori sono segnatamente usati nella difesa antiaerea mentre altri sono usati sulle scene di teatro e negli studi fotografici o cinematografici.

II. Lampade pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose (compresi i pannelli stradali) e gli oggetti simili.

Sono classificati in questo gruppo le lampade pubblicitarie, le insegne luminose, le targhette indicatrici luminose (compresi i pannelli stradali) e gli oggetti simili quali i cartelli propaganda, i cartelli indirizzo, di qualsiasi materia, purché siano provvisti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo.

Parti

Sono egualmente classificate in questa voce, quando sono riconoscibili come tali e quando non sono comprese più specificatamente altrove, le parti di lampade e apparecchi per l'illuminazione, di lampade pubblicitarie, d'insegne luminose, di targhette indicatrici luminose e di oggetti simili, fra i quali si possono citare:

- 1) I complessi rigidi o a catenelle per appendere i lampadari e le sospensioni.
- 2) I supporti per globi.
- 3) I piedi, maniglie e gabbie protettrici per lampade a mano.
- 4) I becchi per lampade; i portareticelle.
- 5) I corpi di lanterna.
- 6) Gli specchi per riflettori.
- 7) I vetri o tubi d'illuminazione (a strozzamento, a rigonfiamento, ecc.).
- 8) I piccoli cilindri di vetro spesso per lampade di motori.
- 9) I diffusori (compresi quelli di alabastro).
- Le vasche, coppe, coppelle, paralumi (comprese le loro carcasse), globi, tulipani e oggetti simili.
- 11) Le parti di lampadari quali piastrine, palline, mandorle, rosoni, gocciole o pendagli e oggetti simili, che, segnatamente a cagione dei dispositivi di fissazione e delle dimensioni, sono riconoscibili come utilizzabili per ornare i lampadari.

Le parti non elettriche di oggetti di questa voce combinate con delle parti elettriche restano classificate nella voce 9405. Le parti elettriche di questi oggetti (per esempio: portalampade, commutatori, interruttori, trasformatori, starter, ballast, presentate isolatamente sono da classificare nel capitolo 85.

Sono ugualmente esclusi da questa voce:

a) Le candele (n. 3406).

- b) Le torce e le fiaccole di resina (n. 3606).
- c) Le insegne, cartelli propaganda, cartelli indicatori e oggetti simili, non luminosi o illuminati da una fonte di illuminazione non fissata in modo definitivo (n. 3926, capitolo 70, n. 8310, ecc.)
- d) I globi stampati, forniti di illuminazione interna, della voce 4905.
- e) I lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade (n. 5908).
- f) Le perle di vetro e oggetti simili di vetro (per esempio, semplici frange di vetro fatte di perle o tubetti infilati e destinati a ornare i paralumi per lampadari (n. 7018).
- g) Gli apparecchi elettrici per l'illuminazione o per la segnalazione per velocipedi, motocicli e autoveicoli (n. 8512).
- h) Le lampade (ampolle) e i tubi a incandescenza o a scarica (compresi gli articoli cosiddetti "fari e proiettori sigillati" e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi, nonché i tubi aventi la forma di arabeschi, lettere, cifre, stelle, ecc.), le lampade ad arco e le fonti luminose a diodi emettori di luce (LED) (n. 8539).
- Gli apparecchi e dispositivi (comprese le lampade a accensione elettrica) per la produzione di lampi di luce, per fotografia e cinematografia (n. 9006).
- k) I trasmettitori ottici di segnali luminosi (n. 9013).
- I) Le lampade per diagnosi, sondaggi, indicazioni o altre applicazioni mediche (n. 9018).
- m) Gli oggetti di decorazione, quali lampioni e lanterne veneziane (n. 9505).

Note esplicative svizzere

9405.2100/2900

Questa voce comprende tutti i tipi di lampade elettriche da tavolo e da terra per l'illuminazione interna, ossia tutte le lampade concepite per essere posate su un tavolo, su un altro mobile oppure per terra, indipendentemente dalla fonte luminosa utilizzata, dalla dimensione, dal materiale e dalla forma del paralume nonché dell'eventuale base d'appoggio (p. es. sotto forma di anello, piedi, struttura lunga o corta).

9405.9900

In questa voce rientrano anche i paralumi che sono presentati per lo sdoganamento senza le rispettive lampade. I paralumi vanno sdoganati secondo la materia del rivestimento (copertura); quindi non è tenuto conto del telaio. Se il rivestimento è composto di differenti materie, per la classificazione è determinante la materia preponderante in superficie.

Queste voci comprendono anche le parti di paralumi, per esempio telai di filo di ferro.

9406. Costruzioni prefabbricate

Questa voce comprende le costruzioni prefabbricate, anche denominate "costruzioni industrializzate", di qualsiasi materia.

Queste costruzioni, costruite per gli usi più svariati, quali locali di abitazione, baracche di cantiere, uffici, scuole, magazzini, capannoni, autorimesse e serre, si presentano generalmente in forma di:

- costruzioni complete, interamente assemblate, pronte a essere utilizzate;
- costruzioni complete, non assemblate;
- costruzioni incomplete, anche assemblate, ma che presentano nello stato in cui si trovano, le caratteristiche essenziali delle costruzioni prefabbricate.

Nel caso di costruzioni presentate non montate, gli elementi necessari per il loro assemblaggio possono presentarsi sia parzialmente assemblati (per esempio: muri, capriate) o tagliati nelle dimensioni definitive (travi, travetti, segnatamente) sia ancora, per alcuni di lunghezza indeterminata per essere adattati al momento del montaggio (putrelle d'appoggio, materie isolanti, ecc.).

Le costruzioni di questa voce possono essere anche attrezzate. Tuttavia sono ammessi solo gli impianti fissi forniti normalmente con queste costruzioni i quali possono, per esem-

pio, comprendere l'impianto elettrico (cavi, prese di corrente, interruttori, disgiuntori, campanelli, ecc.), l'apparecchiatura di riscaldamento o di climatizzazione (caldaie, radiatori, climatizzatori, ecc.), le forniture sanitarie (vasche, docce, lavabi, scaldacqua, ecc.) o di cucina (lavandini, cappe, cucine economiche, ecc.), come pure alcuni mobili incastrati o costruiti per essere incastrati (armadi, armadi a muro, ecc.).

Sono pure considerate costruzioni prefabbricate le unità di costruzione modulari con struttura in acciaio, dette anche moduli. Questi moduli hanno normalmente le dimensioni e la forma di un container per spedizioni standard destinato al trasporto multimodale. All'interno, invece, questi moduli sono in gran parte o completamente preinstallati con pareti, un pavimento e soffitto, porte e finestre, impianti elettrico e idraulico, in funzione del tipo di edificio modulare richiesto. Essi possono essere muniti anche di altre installazioni, ad esempio scale, mobili da incasso, attrezzature da cucina, apparecchi sanitari, rivestimenti esterni e tetto. I moduli sono strutturalmente autoportanti e concepiti per essere assemblati con altri moduli (in orizzontale o verticalmente) per formare edifici permanenti, come ad esempio, ospedali, alberghi, residenze, strutture comunali o scuole. Possono includere elementi d'assemblaggio per fissarli assieme.

Tuttavia, le unità di costruzione modulari non sono equipaggiate di un telaio permanente ("case mobili") (capitolo 87). Le materie destinate ad assicurare l'assemblaggio o la rifinitura delle costruzioni prefabbricate (per esempio, chiodi, colla, gesso, malta, fili e cavi elettrici, tubi, pitture, carta da parati, moquette) sono da classificare con le predette costruzioni, a condizione che siano presentate con queste ultime in quantità proporzionale.

Le parti di costruzioni, come pure gli oggetti per l'attrezzatura, presentati separatamente, riconoscibili o meno come destinati ad attrezzare queste costruzioni, sono esclusi da questa voce e seguono in ogni caso il regime loro proprio.

- 9406.10 Ai sensi della classificazione in questa sottovoce, l'espressione "di legno" si riferisce alle costruzioni prefabbricate la cui ossatura, le pareti esterne e il suolo, se presente, sono di legno e in cui gli altri elementi costitutivi caratteristici sono essenzialmente in legno.
- 9406.20 Non rientrano in questa sottovoce costruzioni fabbricate che si presentano come moduli edilizi appiattiti ("flat pack") o come unità di assemblaggio non strutturalmente autoportanti (voce 9406.90), né gli edifici completamente indipendenti tipo quelli utilizzati come chioschi stradali o uffici di cantiere, costruiti utilizzando container di spedizione in acciaio ma che non sono concepiti per essere assemblati con altri moduli (voce 9406.90).

Nota esplicativa svizzera

Per quanto riguarda la classificazione di tende "gazebo" (tende e pergole da giardino) e simili, veggasi le note esplicative svizzere della voce 6306.